



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

GIUNTA COMUNALE

RELAZIONE AL RENDICONTO 2016 (STRALCIO)

Premessa.

Il 1° gennaio 2015 tutti i comuni non sperimentatori hanno dovuto procedere all'adeguamento della contabilità ai nuovi principi contabili armonizzati. La normativa di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Il processo di riforma ha come obiettivo quello di rendere gli strumenti contabili degli enti locali omogenei e confrontabili tra loro, anche al fine del consolidamento dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche. Principio cardine della nuova contabilità armonizzata è il principio della competenza finanziaria potenziata, il quale impone precise regole per l'imputazione degli accertamenti e degli impegni contabili all'esercizio finanziario di manifestazione della relativa esigibilità, lasciando immutato l'obbligo di effettuare tali registrazioni contabili al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche. La nuova disciplina vieta, in questo modo, il mantenimento a residuo di prenotazioni di impegni e di accantonamenti in corrispondenza, rispettivamente, di procedure di gara non concluse e di entrate a destinazione vincolata accertate ma non utilizzate nell'esercizio¹.

¹ L'applicazione delle disposizioni e dei principi contabili in vigore prima della novellata contabilità comportava di fatto l'inadeguatezza informativa dei rendiconti delle P.A. in quanto: 1. gli impegni ed i residui passivi comprendevano accantonamenti (i c.d. impegni di massima assunti in difetto di una obbligazione giuridicamente perfezionatasi) e debiti futuri (impegni impropri, consistenti in spese atte a garantire il regime del vincolo di

L'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) consente poi di gestire e rappresentare contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del Dlgs n. 118/2011) ha altresì introdotto, in occasione del rendiconto², l'obbligo per gli Enti locali di accantonare un importo a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) calcolato sulla base del grado medio di inesigibilità dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio, considerato il grado di riscossione riscontrato nel quinquennio precedente. In sostanza, le entrate di dubbia e difficile esazione vanno tutte accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. E' vietato il cd. accertamento per cassa, ma diventa obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. Al fine di "mitigare" l'impatto di detto accantonamento al FCDE sui bilanci degli enti locali la Legge di stabilità per il 2015 ha introdotto la possibilità di prevedere un'applicazione graduale dell'accantonamento. In particolare è previsto l'accantonamento in percentuali crescenti dal 2015 fino al 2019³.

Infine, pur non essendo mutata la definizione e la disciplina del risultato di amministrazione, è diventato obbligatorio allegare al conto di bilancio un prospetto che illustri in maniera chiara e puntuale, le parti accantonate e vincolate di detto risultato.

destinazione o di scopo di entrate già accertate) senza possibilità di riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi; 2. gli accertamenti comprendevano crediti futuri senza evidenziare i crediti di dubbia e difficile esazione; 3. l'equilibrio finanziario non considerava la scadenza delle obbligazioni, consentendo l'equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine, con i conseguenti squilibri finanziari che da ciò scaturivano.

² Oltre che in sede di bilancio di previsione.

³ Il 36% per il 2015, il 55% per il 2016, il 70% per il 2017, l'85% per il 2018 e il 100% dal 2019 in poi.

Il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Si riporta per comodità di lettura il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al conto consuntivo.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE (Anno 2016)**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2016				1.023.074,76
RISCOSSIONI	(+)	14.578.666,47	65.783.430,59	80.362.097,06
PAGAMENTI	(-)	32.848.375,16	47.136.490,68	79.984.865,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			1.400.305,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			1.400.305,98
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	72.954.344,94	34.738.523,86	107.692.868,80
RESIDUI PASSIVI	(-)	25.666.227,35	47.674.157,56	73.340.384,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			318.952,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			230.773,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			35.203.064,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	46.397.270,13
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	1.476.873,01
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	9.565.244,34
Fondo accantonamento spese legali	30.000,00
Fondo accantonamento indennità fine mandato	19.881,22
Totale parte accantonata (B)	57.489.268,70
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.315.324,93
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.137.518,46
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	4.452.843,39
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-26.739.047,79

La prima precisazione da evidenziare, come tra l'altro si può immediatamente scorgere dal superiore prospetto, è la notevole diminuzione del disavanzo di amministrazione che è passato da € 77.734.904,82, come da rendiconto 2015, ad € 26.739.047,79 al 31/12/2016.

Il risultato finale è stato di fatto influenzato, oltre che dal risultato positivo dell'esercizio finanziario, anche dalla decisione di utilizzare la facoltà prevista dall'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, secondo cui: *“gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”*. Ciò ha determinato la riduzione dell'accantonamento al fondo anticipazione di

liquidità DL 35 da € 48.375. 438,52, come determinato in sede di rendiconto 2015, ad € 1.476.873,01.

Come precisato dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 26/2016/EL, la facoltà di utilizzare la parte accantonata nel risultato di amministrazione del fondo anticipazione di liquidità ai fini dell'accantonamento al FCDE, spetta a tutti gli Enti locali, anche in piano di riequilibrio. In particolare, la Corte dopo aver precisato la diversa esigenza del Fondo anticipazione di liquidità rispetto al Fondo Crediti di dubbia esigibilità⁴, conclude nel senso di un'interpretazione estensiva della norma al contrario di quanto affermato dai giudici della Sezione di controllo, Regione Umbria⁵.

Altro punto da segnalare è la diversa allocazione del fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013 rispetto a quanto riportato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2015. Mentre infatti nel 2015 detto fondo era stato inserito nella parte vincolata del risultato, ed in particolare tra i vincoli derivanti da legge e dai principi contabili, a seguito della diversa interpretazione contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia del 4 agosto 2016, si è spostato detto fondo dalla parte vincolata alla parte accantonata.

Relativamente alle altre voci del prospetto, va evidenziato l'incremento del fondo crediti dubbia esigibilità per € 2.568.465,97, mentre il fondo contenzioso e il fondo indennità di fine mandato del sindaco sono stati adeguati agli importi stimati al 31.12.2016. Infine, il dato dei residui passivi eliminati definitivamente con vincolo da contrazione di mutui è passato da

⁴ Il Fondo anticipazione liquidità ha come funzione la sterilizzazione del risultato di amministrazione a seguito della erogazione ricevuta; il FCDE la garanzia dei residui attivi incerti.

⁵ "La norma sembra, dunque, mirare a non comprimere eccessivamente e irragionevolmente l'autonomia finanziaria degli enti, considerato che il Fondo anticipazione liquidità ha sì lo scopo di rappresentare il corretto risultato di amministrazione, sterilizzando gli effetti della anticipazione ricevuta, ma nel contempo è pur sempre un fondo da svincolarsi a rate costanti per un importo non richiedibile in una unica soluzione".